

Provincia autonoma di Bolzano

Compartecipazione alla spesa da parte del cittadino:

- 2 € per confezione fino ad un massimo di 4 € per due o più confezioni;
- pagano 1€ per ricetta:
 - ◆ soggetti affetti da malattie croniche invalidanti come da D.M. n. 329 28/05/99;
 - ◆ soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. n. 279 18/05/01
 - ◆ invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava categoria;
 - ◆ invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
 - ◆ sordomuti di cui all'art. 7 legge 2/4/19968 n. 482;
 - ◆ invalidi per lavoro;
 - ◆ vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
 - ◆ infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
 - ◆ titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
 - ◆ soggetti di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare che nell'anno precedente ha conseguito un reddito complessivo a 36.151,98€ (art. 8 comma 16 della L. 24-12-93 n° 537)
 - ◆ disoccupati iscritti nelle liste di collocamento (art. 8 comma 16 della L. 24-12-93 n° 537)
 - ◆ titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni (art. 8 comma 16 della L. 24-12-93 n° 537)
- Pagano 1 € per confezione a 2 € per due o più confezioni:
 - ◆ I figli fiscalmente a carico dei genitori.
 - ◆ (DGP n° 1862 del 27 maggio 2002)

Esenti totali

- soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni (legge n. 210 del 25/02/92);
- indigenti (legge provinciale 2/07/920 n. 23);
- invalidi civili al 100%, ciechi con residuo visivo fino a 1/20, minorenni invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- invalidi di guerra prima all'ottava categoria;
- grandi invalidi per servizio;
- grandi invalidi del lavoro;
- pazienti in terapia del dolore;
- soggetti di età inferiore ai 14 anni appartenenti ad un nucleo familiare che nell'anno precedente ha conseguito un reddito complessivo pari a 36.151,98€;
- detenuti

Decorrenza: 1 luglio 2002

Art. 8 punto a:

deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3583 del 4 ottobre 2004 -Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti - firmato accordo con le associazioni sindacali; avvio: marzo 2006

Art. 8 punto b:

deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3583 del 4 ottobre 2004 e nota dell'Assessore alla Sanità 14.10.2004

Art. 8 punto c:

deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3583 del 4 ottobre 2004

